

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/0841	Mancata attuazione della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recante modifica delle Direttive 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento 1013/2006	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 5 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica la Direttiva 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/0216	Mancata attuazione della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato

Scheda 8 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2009/4056	Direttiva 99/94 - emissione di CO2 nei nuovi veicoli	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 13 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato
Scheda 15 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	SC (C-50/10)	No	Stadio invariato
Scheda 16 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 Direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	PM	No	Stadio invariato
Scheda 17 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	MM	No	Stadio invariato
Scheda 18 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 20 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Si	Variazione di stadio (da SC a MM)
Scheda 21 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato

Scheda 22 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	SC C-573/08	No	Stadio invariato
Scheda 23 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	SC C-164/09	No	Stadio invariato
Scheda 24 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC (C- 508/09)	No	Stadio invariato
Scheda 25 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC (C- 565/10)	No	Stadio invariato
Scheda 26 2003/2204	Cattivo recepimento della Direttiva relativa ai veicoli fuori uso	MMC ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
Scheda 27 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 28 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 29 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato
Scheda 30 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Si	Stadio invariato
Scheda 31 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	SC C-491/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021- ex art. 258 del TFUE****“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché quella dell'art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni effettive dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il primo degli articoli sopra menzionati dispone che il collocamento dei rifiuti in discarica debba avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute umana, mentre il secondo stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato, tale da non determinare il semplice cambiamento di aspetto e ridimensionamento dei medesimi, ma da comportare altresì la neutralizzazione della loro pericolosità per l'ambiente e l'uomo. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione una documentazione comprensiva dell'ordinanza adottata il 31/12/2010 dal Presidente della Regione Lazio, n. 20012, la quale ingiunge alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, le quali dovrebbero sopperire - in ordine all'esigenza di trattamento dei rifiuti prima della loro collocazione nella stessa discarica - all'attuale insufficienza degli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) esistenti. L'Ordinanza in questione, tuttavia, pur facendo obbligo alla società di gestione di realizzare gli impianti di trito-vagliatura di cui sopra, consente che, nel periodo assegnato per la realizzazione degli impianti stessi, le operazioni di scarico dei rifiuti a Malagrotta continuino senza soluzione di continuità, anche se il materiale depositato non riceve ancora il trattamento prescritto dalla normativa comunitaria. Peraltro, il sistema di smaltimento risulterebbe insufficiente a livello regionale, dal momento che il deposito in discarica di rifiuti in parte non debitamente trattati - provenienti dai Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino e dalla Città del Vaticano - interesserebbe non solo la discarica di Malagrotta, ma anche quelle di via Rocca Cencia e di via Salaria, queste ultime gestite dalla società AMA S.p.A. Del resto, l'incapienza di tutto il sistema regionale di smaltimento dei rifiuti verrebbe riconosciuta dalle stesse Autorità italiane, nel progetto del "Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017" (trasmissione alla Commissione il 17/11/2010 nell'ambito della procedura di infrazione 2002/2284). Nel documento in questione, si sottolinea come l'inadeguatezza impiantistica (sovraccarico dei TMB esistenti) sia riscontrabile in primo luogo nelle provincie di Roma, Latina e Rieti e, di conseguenza, anche in relazione alle restanti provincie di Frosinone e Viterbo. Per quanto concerne queste ultime, infatti, si rileva che gli impianti di TMB locali - di per sé idonei al trattamento dei rifiuti prodotti nelle relative zone di pertinenza - risultano in definitiva inefficienti, in quanto coinvolti nel trattamento anche dei rifiuti provenienti dalle prime tre provincie menzionate.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4009- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona”, in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti in garanzia degli equilibri naturali, paesaggistici ed artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno dichiarato la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2006- ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea eccepisce l’incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l’ambiente e la salute umana, dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Pertanto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell’ordinamento nazionale, abbia omissis di recepire alcune disposizioni in essa contenute, ovvero le abbia recepite solo parzialmente. In particolare, l’art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti “inerti”), possono essere esentati, in base ad apposita previsione della normativa interna degli Stati membri, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all’art. 11, paragrafo 3). In proposito, risulterebbe che nel passo in cui il predetto D. Lgs n. 117/08 ha trasposto la predetta norma della Direttiva – che consente al legislatore interno di escludere le categorie di rifiuti, prima citate, dalla rispondenza ai requisiti di cui all’art. 11 par. 3 - non viene richiamato, come si sarebbe dovuto, l’articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell’art.11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell’art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - in caso di inoltrato alle Autorità competenti di richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 16 - le stesse Autorità debbono fornire al pubblico adeguate informazioni circa una serie di questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto, con mezzi adeguati, di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare partitamente tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l’art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per avanzare osservazioni circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino a quando non scada il termine finale assegnato per la produzione di tali rilievi. Per converso, la normativa italiana di attuazione, quale contenuta nel suddetto Decreto n. 117/2008, non prevede la sospensione del potere decisorio dell’Amministrazione in pendenza del termine predetto. Infine, la Direttiva prevede che l’operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione deve procedere, almeno una volta all’anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale, a comunicare alla competente Autorità i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti da esso gestito. Tale obbligo informativo è finalizzato a consentire alle Autorità predette, quando lo ritengano necessario in base all’esame del rapporto di cui sopra, di nominare un esperto “indipendente” per la valutazione della permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che avevano, in precedenza, giustificato l’autorizzazione a gestire il deposito di rifiuti. Al riguardo, il Decreto di attuazione omette il riferimento alla possibilità di designare il suddetto “esperto indipendente”.

Stato della Procedura

In data 14 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/0841- ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recante modifica della Direttive 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento 1013/2006”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recante modifica della Direttive 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento 1013/2006, non è ancora stata attuata nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell'art. 39 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 25 giugno 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito la Commissione ritiene che il Governo italiano non abbia ancora adottato le suddette misure attuative e che, pertanto, la Direttiva 2009/31/CE non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/31/CE mediante il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano, in generale, oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione attualmente vigente, salvo quanto previsto dall'art. 27 del suddetto Decreto Legislativo n. 162/2011. A norma di detto articolo, le attività previste agli articoli 4; 6, comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4 vengono finanziate mediante applicazione di relative tariffe agli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto n. 162/2009, sono determinate le tariffe di cui sopra, insieme alle relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalità, almeno ogni due anni. Gli introiti derivanti dalle suddette tariffe, poste a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività cui le stesse sono collegate. A tal fine, i suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate. Le somme relative alle tariffe in questione vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attività.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/0476- ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che la Direttiva 2009/30/CE, che modifica le Direttive 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, non è stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

L'art. 4 della sopra menzionata Direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della medesima nell'ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito la Commissione, osservando che l'Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/30/CE mediante il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano, in generale, oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica, salvo quanto disposto dai numeri 9 e 10 dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66. Detto art. 7 bis è stato introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55, adottato in recepimento della Direttiva 2009/30/CE di cui alla presente procedura (vedi sopra). Pertanto, i predetti nn.ri 9 e 10 dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 66/2005 stabiliscono che le attività di ispezione e controllo, da essi stessi indicate, siano finanziate dai destinatari medesimi di tali attività, mediante pagamento di tariffe appositamente determinate con Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Similmente, per le attività di controllo di cui all'art. 7 quater, comma 6 del D. Lgs 21 marzo 2005 n. 66 - come introdotto, anch'esso, dal comma 6 dell'articolo 1 del predetto D. Lgs 31/3/2011, n. 55 - il relativo finanziamento viene assicurato, anch'esso, mediante imposizione di oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della Legge 4 giugno 2010, n. 96, giusta la fissazione di relative tariffe per Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.